

- 11 feb.
- S.G.
- S. M.
- Resp. S. M.



COMUNE DI CASTELFIDARDO	
2283	11 FEB. 2016
Cat. V Cl. 11 Fasc. 21	

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---000000---

VERBALE N. 7 DEL 11 FEBBRAIO 2016 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. 2283 del 11.02.2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **UNDICI** del mese di **FEBBRAIO (11.02.2016)**, alle ore **14,20** presso la sede del Comune di Castelfidardo, in Piazza della Repubblica, n. 8, l'Organo di Revisione, composto da:

- **Dott. Ugo Maria FANTINI**, presidente del collegio dei revisori dei conti;
- **Rag. Giacomina GIULIODORI**, Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario;

procedono alle verifiche di seguito indicate.

VERIFICA DATI BILANCIO DI PREVISIONE

Preliminarmente il Responsabile consegna il DUP aggiornato composto da di 113 che viene allegato al presente verbale (doc. n. 1).

Sono stati esaminati i seguenti aspetti del bilancio di previsione.

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Posto che, in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione 2016 - 2018, il Comune ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2015;

Considerato che:

l'Organo di Revisione ha esaminato l'allegata al bilancio di previsione:

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto



L'analisi condotta sulle risultanze presuntive della gestione dell'esercizio 2015 ha avuto come obiettivo la valutazione della coerenza sottesa all'elaborazione delle previsioni rispetto ai risultati conseguiti. In particolare, la tabella esplicita l'esistenza di un avanzo di € 2.2445.821,07.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:

[1] PARTE ACCANTONATA

La quota accantonata del risultato di amministrazione risulta costituita da:

1. accantonamenti al **fondo crediti di dubbia esigibilità** per € 1.462.762,82;
2. accantonamenti per:
 - € 59.199,06, per vertenze legali;
 - € 2.786,00, per fondo indennità fine mandato del sindaco;
 - € 15.000,00, per fondo perdite presunte;per complessivi € 76.985,06.

E' stato verificato che il FCDE al 31/12/2015 è costituito dall'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al Consuntivo dell'esercizio 2014, incrementato dell'importo aggiornato relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2015, al netto degli utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2014.

L'Organo di Revisione ritiene opportuno porre enfasi ai seguenti punti:

- le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione va liberata dal vincolo;
- l'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

[2] PARTE VINCOLATA

Rispetto alla parte vincolata del risultato di amministrazione presunto 2015, è risultata correttamente precisata [non è risultata precisata ← motivazione per rilievo] la classificazione dei vincoli a seconda della derivazione dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti contrattati per la copertura di investimenti determinati, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

VINCOLI DI PARTE CORRENTE:

- sanzioni codice della strada art. 228, € 4.844,38;
- sanzioni codice della strada art. 228, € 45.908,59;
- fondi libri di testo L. 448/98, € 22.589,00;



- Welfare dello studente, € 3.020,38;
 - Contributo CCIAAA Premlo fisarmonica, € 500,00;
 - DRG 985 Permanenza in famiglia, € 16.047,64;
 - Spesa personale da rideterminare produttività, € 13.346,37;
 - L. 431/98 Erog. Sostegno locazione alloggi, € 124,92;
 - Fondi contr. Protezione civile, € 1.604,58;
- TOTALE VINCOLI DI PARTE CORRENTE, € 107.985,86**

VINCOLI IN CONTO CPAITALE:

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (non è allegato il documento richiamato nella tabella), € 23.535,82;
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (non è allegato il documento richiamato nella tabella), € 4.718,38;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (non è allegato il documento richiamato nella tabella), 404.401,71;

relativamente a tale ultimo vincoli, il Responsabile esibisce le carte di lavoro dalle quali risultano le seguenti destinazioni:

- Da ridestinare per urb. Lottizzazione, € 176.093,94;
- Fondi vertenza GLOBUS, € 202.446,55;
- Da rideterminare per impianto trattamento rifiuti ATA, € 2.448,82;
- Fondi concessioni tombe da destinare per il cimitero, € 130.669,96;

TOTALE VINCOLI DI PARTE CAPITALE, € 404.401,71

Si invita il Responsabile ad allegare con urgenza la documentazione richiamata nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.

[3] PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

In relazione alla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, di € 44.734,50 è stato appurato che i fondi destinati a investimento sono costituiti da entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento (utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto).

[4] PARTE LIBERA

[4.1] E' risultata una parte disponibile del risultato di amministrazione presunto, pari ad € 428.682,78.

LE ENTRATE

L'opera di riscontro sugli accertamenti, posta in essere dall'Organo Revisionale, è stata focalizzata soprattutto al casi di rateizzazione di entrate proprie. In questo contesto, l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la rateizzazione risponda a principi di ragionevolezza e che non superi i 12 mesi dell'anno successivo. L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.



ENTRATE Titolo 1 - TRIBUTARIE CONTRIBUTIVE PEREQUATIVE

Riguardo alle seguenti affermazioni, le verifiche espletate sugli esercizi di bilancio 2016, 2017 e 2018, con il supporto di specifici report previsionali forniti dall'U.O. Bilancio e Finanza del Comune, hanno prodotto degli esiti che impongono all'Organo Revisionale le seguenti asserzioni:

[11.1] Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari, previste nelle annualità 2016, 2017, 2018, sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo.

2016	SI	X	NO		← motivazione per rilievo
2017	SI	X	NO		← motivazione per rilievo
2018	SI	X	NO		← motivazione per rilievo

[11.2] L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.

2016	SI	X	NO		← motivazione per rilievo
2017	SI	X	NO		← motivazione per rilievo
2018	SI	X	NO		← motivazione per rilievo

[11.3] Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

2016	SI		NO	X	← motivazione per rilievo
2017	SI		NO	X	← motivazione per rilievo
2018	SI		NO	X	← motivazione per rilievo

L'Ente contabilizza le sanzioni e gli interessi correlate ai ruoli coattivi delle entrate anche diverse dai tributi locali con le medesime modalità dell'entrata; quindi non sono distinte. E' opportuno che l'Ente segua la procedura in premessa al presente punto.

[11.4] Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato o dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.

2016	SI	X	NO		← motivazione per rilievo
2017	SI	X	NO		← motivazione per rilievo
2018	SI	X	NO		← motivazione per rilievo



ENTRATE TRIBUTARIE

Visto l'art 1, comma 26, Legge n. 208/2015, Stabilità 2016, secondo cui:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

Preso atto quindi che nel 2016 non sarà possibile:

- ▣ istituire nuove fattispecie di tributo per quei Comuni che non li hanno finora previsti.
- ▣ aumentare aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della Tari [solo per gli enti locali che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto rimane la possibilità di deliberare aumenti]
- ▣ deliberare aumenti indiretti, nella veste di eliminazioni o attenuazioni di agevolazioni già concesse in precedenza, modifiche che finiscono comunque per aggravare il trattamento fiscale complessivo, trattandosi di aumenti in senso sostanziale (Corte dei Conti Marche delibera n. 1 del 16 gennaio 2009, Corte dei Conti Piemonte delibera n. 9 del 17 marzo 2009). [Non è pertanto possibile, ad esempio, eliminare l'aliquota agevolata Imu, oppure introdurre la categoria speciale con maggiorazione delle tariffe sulla pubblicità (articolo 4 del Dlgs 507/93) o eliminare la soglia di esenzione al di sotto della quale l'addizionale comunale Irpef non è dovuta]

L'Organo Revisionale, nell'orientare la sua attività di verifica verso obiettivi risultati di riscontro, ritiene necessario porre enfasi ai seguenti precetti normativi relativi al complesso dei tributi locali:

→ La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi (o loro modificazioni), precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare [nota Ministero Economia e Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602];

→ gli enti locali non hanno competenza ad individuare ed istituire nuovi tributi, in quanto l'art. 23 della Costituzione, prevede una riserva di legge in materia [risoluzione Ministero economia e finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 2 aprile 2002, n.5/Dpf]. La potestà regolamentare, pur espandendosi fino al punto di consentire all'ente locale di non applicare le disposizioni di legge, non consente tuttavia di contravvenire al principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della costituzione;

→ le Regioni possono istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, nonché determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni sui



tributi locali istituiti con legge regionale, che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia (art. 38, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68);

→ I Comuni possono prevedere agevolazioni fiscali rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art. 16, c.5, legge 8 novembre 2000, n. 265);

→ le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali devono essere inviate al Ministero Economia e Finanze, dipartimento finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Le deliberazioni sono pubblicate dal Mef sul proprio sito informatico. La pubblicazione sostituisce l'avviso in G.U. precedentemente previsto. Il mancato invio delle deliberazioni nei termini, è sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco, fino all'adempimento, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Tenuto conto che, il termine per deliberare su tariffe ed aliquote d'imposta, nonché sui regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data, fissata da norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione, ovvero entro il 31 Marzo 2016 (in caso di mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente);

L'attività dell'Organo Revisionale ha portato alle seguenti verifiche.

Addizionale comunale all'Irpef

In riferimento all'Addizionale comunale all'Irpef, istituita a norma dell'art. 48, c.10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, regolamentata dal D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360:

preso atto del punto 3.7.5 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, è stato confutato che le relative entrate siano state accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto (entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto) ovvero per l'importo accertato nell'anno 2014, però entro il limite determinato dalla somma delle riscossioni in conto competenza realizzate nell'anno 2014 e delle riscossioni in conto residui realizzate nell'anno 2015. L'esito della verifica ha evidenziato una previsione di € 1.220.000,00, minore rispetto alla previsione assestata 2015 di € 1.250.000,00; l'importo previsto nel bilancio di previsione tiene, quindi, conto dell'andamento del riscosso.

[Le nuove modalità di accertamento per cassa dei tributi locali creano un problema con l'addizionale IRPEF, che viene riscossa lungo tutto il corso dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il Principio applicato (3.7.5) ha tolto la possibilità di accertare in modo "convenzionale" una somma non superiore a quella stimata dal Dipartimento Finanze, attraverso il portale per il Federalismo fiscale. E' imposto quindi un limite all'accertamento delle entrate: l'effettiva riscossione entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. Nella fattispecie IRPEF, le code di gettito arrivano, per la componente rilevante, ben oltre la



scadenza imposta. Arconet (Commissione per l'armonizzazione contabile presso la Ragioneria Generale dello Stato) è in via di attivazione nel senso di un ripristino dell'accertamento convenzionale.

Imposta unica comunale (IUC)

Visto l'art. 1, c. 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (modificato dalla Legge n. 208/2015, Stabilità 2016), secondo il quale: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Imposta municipale propria (IMU)

Visto l'art 1, commi 11-16 della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016);

Osservato che il presupposto d'imposta è il possesso di immobili, escluse le abitazioni principali (commi 639, 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147),

L'Organo di Revisione ricorda che, in base, ai nuovi precetti di legge disposti dalla Legge di Stabilità 2016:

[1] L'imposta non si applica per le seguenti categorie di immobili (art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, c. 707, Legge n. 147/2013 e dall'art 1, comma 15, Legge n. 208/2015):

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (c. 707, lett. b, n. 2); ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad utenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art 1, comma 15, Legge n. 208/2015);

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (c. 707, lett. b, n. 3a);

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali per le fasce di popolazione svantaggiate (c. 707, lett. b, n. 3b);

d) casa coniugale assegnata al coniuge in sede di separazione, annullamento o divorzio (c. 707, lett. b, n. 3c);

e) unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente al comparto delle forze armate, forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, non concesso in locazione, a prescindere dalle condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica (c. 707, lett. b, n. 3d);



f) fabbricati rurali ad uso strumentale (c. 708).

[2] Sono esenti dall'imposta (art. 9, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214):

- a) gli immobili posseduti dallo Stato;
- b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi fra detti enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali che non hanno natura commerciale;
- f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze;
- g) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- h) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta sui redditi;
- i) i terreni agricoli, suddivisi tra "montani" (esenzione totale), "parzialmente montani" (esenzione riservata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) e "non montani" (nessuna esenzione);
- l) gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano natura esclusivamente commerciale utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

[3] Gli enti pubblici e privati non commerciali, sono esenti dall'imposta per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (art. 7, c. 1, lett. i, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo modificato dall'art. 91 bis, c. 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Nel caso di utilizzo misto, l'esenzione si applica soltanto alla frazione di immobile adibito esclusivamente all'attività commerciale (art. 91 bis, c. 2 e 3).

[4] Nel caso in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività non commerciali, permane l'esenzione dall'imposta (risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, 4 marzo 2013, n. 4/DF).

[5] L'esenzione dall'imposta non si applica alle fondazioni bancarie (art. 9, c. 6 quinquies).

[6] Per le piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane, è prevista l'esenzione Imu (art. 37, c. 1 e 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).



[7] I comuni possono considerare adibiti ad abitazione principale (art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 707, lett. b, n. 3, legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non sia locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non sia locata;
 - c) l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (si applica, in caso di più unità immobiliari, ad una sola).
- L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.00, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui.

[8] La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile come determinato ai fini Ici, ossia, per i fabbricati iscritti in catasto, dall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, cui si applicano i seguenti moltiplicatori (art. 13, c. 3 e 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214):

- 160 per ctg. A, escluso A/10, e ctg. C/2, C/6 e C/7;
- 140 per ctg. B e C/3, C/4 e C/5;
- 80 per ctg. D/5;
- 80 per ctg. A/10;
- 60 per ctg. D, escluso D/5, per il solo anno 2012;
- 65 per ctg. D, escluso D/5, dall'anno 2013;
- 55 per ctg. C/1.

[9] La base imponibile è ridotta del 50% per (art 1, comma 10, Legge n. 208/2015, art. 13, c. 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214):

0a) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- a) fabbricati di interesse storico e artistico;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.



[10] Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998, l'Imu, determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune nel 2015, è dovuta nella misura del 75% (art 1, comma 15, Legge n. 208/2015)

[L'agevolazione non si applica in tutti i Comuni, ma solo in quelli in cui sono stati sottoscritti degli accordi territoriali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Difficoltà applicative potrebbero sussistere nei piccoli Comuni, dove gli accordi non ci sono. Il precetto di legge fa riferimento all'aliquota effettivamente deliberata dal Comune, che potrebbe non aver deliberato nulla oppure aver previsto un'aliquota specifica. Nel primo caso si renderà applicabile l'aliquota ordinaria. Nel secondo caso si applicherà l'aliquota agevolata, che potrebbe però essere subordinata alla sussistenza di determinate ipotesi. Così, ad esempio, diversi Comuni hanno previsto un'aliquota agevolata per i soli contratti di locazione di immobili a persone fisiche che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso, il possessore pagherà il 75 per cento di quanto dovuto in base all'aliquota agevolata. Se non si rispettano i parametri comunali, occorre invece far riferimento all'aliquota ordinaria. Stesso meccanismo per la Tasi]

Riconosciuta, ai sensi di legge (art. 9, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

[11] Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

[12] Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
I concessionari di aree demaniali sono tenuti al pagamento dell'imposta a prescindere dal titolo giuridico, sia esso di detenzione o di possesso, in base al quale è utilizzato il bene immobile (risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 6 marzo 2003, n.1/DPF).

[13] L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art. 9, c. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

[14] L'imposta dovuta è proporzionale alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, intendendosi per mese un periodo di almeno quindici giorni.

[15] Il versamento dell'imposta è effettuato - con Mod F24 - in due rate di pari importo, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno in corso (art. 9, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 13, c. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

E' in facoltà del contribuente di eseguire il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno.

[16] Gli enti non commerciali versano l'imposta in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'Imu corrisposta nell'anno precedente, alle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre dell'anno in corso e l'ultima, a conguaglio, entro il 16 giugno



dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. (art. 1, c. 721, legge 27 dicembre 2013, n. 147). I versamenti sono eseguiti con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate dopo l'1 gennaio 2014 nei confronti dello stesso comune.

Specifico per i terreni agricoli

Preso atto che, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 13, Legge n. 208/2015; art. 13, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214),

[17] A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

[IMU Terreni agricoli - con la Legge n. 208/15, Stabilità 2016 si dispone: l'esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP].

[18] per i terreni agricoli, il valore è pari al reddito dominicale con moltiplicatore 135 (art. 13, c. 5, nel testo modificato dall'art. 1, c. 707, lett. b, n. 3c, legge 27 dicembre 2013, n.147).

[19] relativamente ai terreni agricoli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

[20] I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000,00 euro e con le seguenti riduzioni (art. 13, c. 8 bis):

- a) del 70%, sulla parte fino a 15.500,00 euro;
- b) del 50%, sulla parte da 15.500,00 a 25.500,00 euro;
- c) del 25%, sulla parte da 25.500,00 a 32.000, euro.

Considerati,

♦ l'aliquota base dell'imposta, pari allo 0,76% (art. 13, c. 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214),



♦ l'esclusione della possibilità di ridurre l'aliquota base per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito è riservato allo Stato (art. 1, c. 380, lett. f, legge 24 dicembre 2012, n. 228),

L'Organo di Revisione ritiene opportuno segnalare che:

× il puntuale rispetto del precetto di legge, secondo il quale le deliberazioni ed i regolamenti in materia di Imu devono essere trasmessi al Ministero Economia e Finanze (Mef) solo per via telematica (art. 13, c. 13 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall'art. 4, c. 5, lett. i, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e sostituito dall'art. 10, c. 4, lett. b, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64).

La trasmissione va eseguita mediante inserimento del - testo dei provvedimenti - nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale. Nella sezione del portale devono essere inseriti gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni del Mef;

× sebbene il termine ultimo per l'adozione delle deliberazioni relative alle aliquote, alle detrazioni ed al regolamento coincida con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze.

L'Organo di Revisione invita il Consiglio a modificare il Regolamento IMU, dal punto di vista della sussistenza, ovvero del recepimento, dei dettami normative sopra richiamati.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Vista la Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), in particolare l'art 1, commi 10-16;

Preso atto che,

■ al sensi dell'art. 1, c. 669, Legge n. 147/2013 come modificato dalla Legge n. 208/2015, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

■ soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga le unità Immobiliari soggette all'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli (art. 1, c. 671, legge 27 dicembre 2013, n. 147). In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento. Sono escluse dall'imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali (art 1117 cod.civ.) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, c. 670).

Considerato che il Consiglio comunale ha regolamentato, ai sensi dell'art 52 del Dlgs n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TASI (art. 1, c. 683, legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'Organo di Revisione raccomanda di adeguare il Regolamento TASI, dal punto di vista della sussistenza, ovvero del recepimento, dei dettami normative, con particolare riguardo al



recepimento delle novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016 agli elementi normativi coercitivi che caratterizzano il tributo

Gli accertamenti di entrata relativi alla TASI previsti in bilancio sono stati rilevati al Titolo Entrate correnti di natura tributaria, Categoria Tassa sui servizi comunali.

Partecipazione del Comune all'accertamento fiscale

I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo pari al 50% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso (art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). La quota di partecipazione è estesa anche alle somme riscosse a titolo non definitivo (art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati ovvero degli affidatari delle entrate comunali.

Preso atto che,

a) con D.M. economia e finanze, 23 marzo 2011 sono stati individuati i seguenti tributi e sanzioni su cui calcolare la quota di partecipazione e le sanzioni civili spettanti ai comuni che hanno contribuito all'accertamento (in G.U. n. 75 dell'1 aprile 2011):

- a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) imposta sul valore aggiunto;
- c) imposta sul reddito delle società;
- d) imposta di registro;
- e) imposta ipotecaria;
- f) imposta catastale;
- g) tributi speciali catastali;
- h) interessi e sanzioni sui tributi sopra individuati;
- i) sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo;

b) con D.M. economia e finanze 15 luglio 2011, sono fissati i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo (in G.U. n. 177 dell'1 agosto 2011);

c) l'attribuzione ai comuni è effettuata in via provvisoria, salvo recupero, in caso di rimborso ai contribuenti a qualunque titolo, con le modalità stabilite dal D.M. Economia e finanze 8 marzo 2013 (in G.U. n. 65 del 18 marzo 2013);

d) il recupero delle somme, corrisposte ai comuni in via provvisoria e successivamente rimborsate ai contribuenti, è effettuato a valere sulle somme spettanti ai comuni stessi negli anni successivi per il contributo dato all'attività di accertamento dei tributi statali;



e) la quota spettante ai comuni è al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'unione europea (art. 18, c. 9);

f) spetta alle regioni ed alle province autonome riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce loro;

g) ai comuni è assicurato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto (art. 2, c. 10, lett. a, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

h) è devoluto ai comuni il 75% delle sanzioni irrogate per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi (art. 2, c. 12, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nel testo modificato dall'art. 5, c. 15, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

L'Ente non ha previsto stanziamenti a tale titolo.

Sanzioni amministrative pecuniarie

per violazioni al codice della strada

Con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 4.02.2016, una quota pari al 50% dei proventi (è facoltà dell'Ente destinare, in tutto o in parte, anche la restante quota del 50%) è stata destinata, ai sensi dell'art. 208, c. 4, 5 e 5bis, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 40, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120, alle seguenti finalità:

- Finalità art. 142, comma 12 bis, € 20.000,00;
- Finalità art. 208, € 580.000,00 (25%);
- Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso acquisto di automezzi e attrezzature, € 145.000,00 (25%);
- Restante 50% (max 290.000,00) art. 208, let. C).

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18,15.

Chiuso in Castelfidardo, alle ore 18,15 dell'11 Febbraio 2016.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria FANTINI